DISPOSIZIONI FISCALI URGENTI IN MATERIA DI POTENZIAMENTO DEGLI ORGANICI ED ALTRE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE URGENTI

Art. 4

Spese di funzionamento delle commissioni di studio per la riforma del sistema tributario

Le somme non impegnate sul capitolo 1110 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1994, possono esserlo nell'anno successivo. Alle spese di funzionamento delle commissioni di studio per la riforma del sistema tributario, nominate dal Ministro delle finanze, valutate in complessive lire 300 milioni, si provvede mediante utilizzo delle disponibilita' in conto residui iscritte sul capitolo 1110 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1995, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 24 marzo 1993, n. 75. Dette disponibilita' saranno versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1995, ai fini della loro iscrizione nello stato di previsione del Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 19 marzo 1996, non più in vigore dal 18 maggio 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici ed altre disposizioni tributarie urgenti
Estremi	Decreto-legge 15 marzo 1996, n. 127
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-fiscali-urgenti-in-materia-di-potenziamento-degli-1996/art-4-spese-di-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

funzionamento-delle-commissioni-di-studio-per-la-riforma-del/versione/0